

Art. 2394-bis c.c. e procedure concorsuali: la prima lettura del Tribunale di Torino sull'attuazione della Legge Capitali

La circolare del Tribunale di Torino del 22 maggio 2026 offre una prima lettura sistematica del novellato art. 2394-bis c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 47/2026, in tema di azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali. Il documento assume particolare rilievo pratico perché chiarisce gli effetti del nuovo termine biennale di decadenza, ne esamina l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e segnala le principali criticità di coordinamento con il Codice della crisi. Le indicazioni dei giudici torinesi impongono agli organi delle procedure un cambio di metodo: l'istruttoria sulle responsabilità gestorie e di controllo deve essere avviata sin dalle prime fasi della procedura, con tempestiva acquisizione della documentazione, individuazione dei possibili responsabili e valutazione dell'azione giudiziale, anche in coordinamento con eventuali procedimenti penali. La circolare si configura così come una guida operativa per evitare che il decorso del biennio determini la perdita definitiva della tutela risarcitoria della massa dei creditori.

Il decreto di attuazione della legge capitali sotto la lente dei Commercialisti

Un documento CNDCEC – FNC offre una ricognizione ragionata sulle principali novità del TUF e del Codice civile

Analizzare le principali novità introdotte dal decreto legislativo di attuazione della delega per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché di alcune disposizioni del Codice civile in materia di società di capitali.

È il principale obiettivo del documento “Il decreto di attuazione della Legge Capitali. Principali novità del TUF e del Codice civile”, pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti. (Link esterno : https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2026/04/2026_04_28_Il-decreto-di-attuazione-della-Legge-Capitali_def.pdf)

La pubblicazione rientra nell’ambito delle attività delle aree di delega del Consiglio nazionale “Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial)” – Diritto societario – Finanza aziendale, seguite dai consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini, David Moro e Antonio Repaci.

PEC degli amministratori: cosa cambia dopo il D.L. n. 159/2025 e la nota Unioncamere | Per le società di persone nessun nuovo adempimento

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile», in vigore dal 31 ottobre 2025, è intervenuto sul discusso obbligo di domicilio digitale degli amministratori introdotto dalla legge di Bilancio 2025, restringendo la possibilità di utilizzare la PEC dell'impresa come "domicilio digitale" dell'amministratore.

Ora con nota del 10 novembre, Unioncamere fornisce i primi chiarimenti sulle novità introdotte. Con il citato documento interpretativo l'Unione Italiana delle Camere di Commercio evidenzia che l'obbligo di comunicazione al Registro delle imprese, a decorrere dal 31 ottobre 2025, non grava più indistintamente su tutti i componenti dell'organo amministrativo, ma si concentra solo su amministratore unico, amministratore delegato o – in assenza di quest'ultimo – Presidente del Consiglio di amministrazione; si tratta quindi di un perimetro soggettivo circoscritto alle società di capitali, società consortili e cooperative, con esclusione degli amministratori di società di persone e di chi riveste cariche diverse (ad es. consiglieri o presidenti di comitati). Unioncamere chiarisce, inoltre, che il domicilio digitale dell'amministratore deve essere univoco e non può coincidere con quello dell'impresa presso cui la carica è esercitata.

Sul piano operativo, per nuove nomine o conferme la PEC va indicata contestualmente al deposito della relativa pratica: in mancanza, l'ufficio sospende l'istanza fino all'integrazione con il domicilio digitale; per le cariche già in essere al 31 ottobre 2025, la comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2025. L'obbligo di comunicazione è formalmente in capo all'impresa e si assolve per uno solo dei tre soggetti individuati dalla norma (A.U., A.D. o Presidente del CDA in assenza dell'A.D.) .

Quanto alle conseguenze sanzionatorie, il mancato adempimento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 16, comma 6-bis, D.L. n. 185/2008 (conv. con mod. dalla L. n. 2/2009) ovvero della sanzione ex art. 2630 c.c. raddoppiata, con forbice da 206 a 2.064 euro.

Commercialisti, servono semplificazioni per le società di persone

De Tavonatti e Moro: “Puntare su trasparenza e pubblicità”. Collaborazione con diversi stakeholder per una proposta di riforma modernizzatrice

Per le società di persone serve una riforma che introduca correttivi volti a facilitare trasparenza delle informazioni, anche contabili, e forme di rendicontazione semplificata che possano essere utili anche nella prospettiva della loro finanziabilità. È la principale indicazione emersa dal Convegno “Le società di persone: prospettive di riforma per trasparenza e finanziabilità” organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, svoltosi oggi a Roma, al quale

hanno preso parte studiosi della materia e il presidente del Consiglio nazionale del Notariato, Giulio Biino.

Distribuzione ai soci di riserve di utili ante 31 dicembre 2007 deliberata in data antecedente al 31 dicembre 2022. A partire dal 1° gennaio 2023 comunque soggetta alla ritenuta d'imposta del 26%

Alla distribuzione ai soci di riserve di utili presenti in bilancio costituiti in data antecedente al 31 dicembre 2007 e deliberata in data antecedente al 31 dicembre 2022, nel caso in cui la predetta distribuzione venga posta in pagamento oltre il 31 dicembre 2022, non è applicabile disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 205 del 2017. Questo, in sintesi del contenuto della recente risposta ad interpello n. 454 del 16 settembre 2022. Nel documento interpretativo, l'Agenzia delle entrate, con una interpretazione fondata su una asserita volontà del legislatore, ha stabilito che il regime transitorio previsto dal comma 1006 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, è destinato a salvaguardare, solo per un determinato periodo di tempo (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in

periodi d'imposta precedenti rispetto all'introduzione del nuovo regime fiscale. In altri termini, a giudizio dell'Agenzia delle entrate, l'individuazione normativa dell'arco temporale di vigenza del regime transitorio e l'applicazione del suddetto principio di cassa, porta a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica in ogni caso la ritenuta a titolo imposta o l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

Sospensione delle cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Solo per le perdite emerse nell'esercizio 2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera circolare del 29 gennaio 2021, prot. 26890, ha fornito chiarimenti in relazione alla sospensione delle cause di scioglimento di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4) e 2545-duodecies c.c. disposta dal comma 266 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), nel sostituire integralmente l'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

In primo luogo, nel documento del Mise evidenziato che la locuzione «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020», contenuta nel comma 1 del riscritto articolo 6 del D.L. n. 23/2020 sembra chiarire che oggetto della norma sia "solo le perdite emerse nell'esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020)".

Pertanto, continua il documento interpretativo, sembra da escludersi, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.).

**Revisione legale dei conti.
Dal Consiglio nazionale dei
commercialisti la relazione
unitaria di controllo
societario**

In considerazione di quanto sopra, il documento unitario può avere la seguente struttura.

Titolo
Destinatari
Premessa
Parte A – Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Parte B – Relazione sulla attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.
B1 – Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.
B2 – Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio
B3 – Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Data
Sede
Nome e Cognome dei Componenti del collegio sindacale con le rispettive qualifiche
Firme

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il documento ["La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti"](#). Nel testo, giunto alla sua quarta edizione, si è aggiornata la versione dell'anno precedente per tenere conto delle novità normative (in specie il primo incarico di revisione legale nelle nano-imprese) e delle circostanze legate all'emergenza Coronavirus.

Il modello di relazione unitaria del collegio sindacale, o del sindaco unico, incaricato della revisione legale proposto in questa edizione del documento conserva la struttura delle precedenti edizioni e privilegia, pertanto, una relazione di tipo unitario, in luogo di due relazioni separate. In questo modo, il collegio sindacale, o il sindaco unico, esprime al meglio e in modo coordinato e integrato le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c., sia di revisione legale del bilancio, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il modello di relazione unitaria proposto mantiene l'ordine

espositivo delle precedenti edizioni che vede come prima sezione la relazione di revisione (Parte A) e, a seguire, la relazione ex art. 2429 c.c. (Parte B), comprensiva dei risultati dell'attività di vigilanza esercitata ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. (Parte B1) e dell'attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l'approvazione e la pubblicazione del bilancio (Parte B2 e Parte B3).

“Questo documento – afferma il presidente dei commercialisti, Massimo Miani – arriva in un momento drammatico per il nostro Paese, nel quale il Consiglio nazionale si sta impegnando per essere al fianco delle strutture territoriali della categoria e degli iscritti e per fornire alla politica proposte con le quali provare a evitare a imprese e professioni crisi di liquidità insostenibili. Il documento sulla relazione unitaria che pubblichiamo in questi giorni è la testimonianza che la struttura del Consiglio nazionale continua a produrre materiale utile allo svolgimento del lavoro dei nostri colleghi, tanto più utile, ci auguriamo, in questo momento così difficile”.

“In questo momento di enorme difficoltà e pericolo per il nostro Paese – aggiunge il Consigliere delegato alla materia, Raffaele Marcello – durante il pieno operare dell'emergenza sanitaria provocata dal COVID-19, il Consiglio Nazionale ha ritenuto comunque opportuno congedare questo documento, di particolare utilità ai sindaci-revisori italiani. Essi si trovano a gestire le procedure di revisione in condizioni di grande difficoltà e a dare un giudizio sul bilancio che ‘soffre’ delle peculiari circostanze in cui ci si trova in questo momento. Speriamo che questo strumento sia utile, come tutti quelli che lo hanno preceduto, per tutti i professionisti italiani”

(Cfr. comunicato pubblicato su “*Press – Professione Economica e Sistema Sociale* – testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)”).

[Link al testo della “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”](http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/03/relazione-unitaria-cndcec-2019_v.25.03.2020.pdf) (Link sito: http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/03/relazione-unitaria-cndcec-2019_v.25.03.2020.pdf)

In arrivo il differimento della nomina dei revisori per le “nano imprese”

Oggi (17/02/2020) in Aula della Camera dei deputati, la discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. [\(Cfr. A.C. 2325-A\)](#)

Tra le novità inserite dalle Commissioni spicca **il differimento ad aprile 2020 della nomina degli organi di controllo per le c.d “nano imprese”**.

Questo è quanto si legge nell’emendamento approvato dalle Commissioni della Camera:

Articolo 8, comma 6-sexies
Proroga termini in tema di revisione contabile

All'articolo 8:
(omissis)

6-sexies. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: **«entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile»**.

(omissis).

Il soprariportato comma 6-sexies, dell'articolo 8 del decreto-legge n.162/2019 (cd. decreto *milleproroghe*) "proposto" nel corso dell'esame in sede referente, proroga e **rende mobile** il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Con le disposizioni in esame tale termine slitta dal 16 dicembre 2019 alla **data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019**.

Più in dettaglio il comma in esame interviene sull'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Si ricorda che il richiamato articolo 379 ha innovato la materia della nomina degli organi di controllo e dei revisori nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative (giusto rinvio dell'articolo 2543 c.c.), contenuta nell'articolo 2477 del codice civile.

La nomina di tali organi è stata resa obbligatoria se la società:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi o ai dipendenti.

Tali limiti sono stati modificati anche dal cd. decreto sblocca-cantieri ([decreto-legge n. 32 del 2019](#)) e consistono in:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, nel caso del superamento dei limiti di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Il comma 3 dell'articolo 379, nella sua formulazione vigente, prescrive, invece, che le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite al 14 marzo 2019 (data di entrata in vigore della disposizione, secondo quanto previsto dall'articolo 389, comma 2 del medesimo [decreto legislativo n. 14 del 2019](#)), al ricorrere dei requisiti di legge sopra enumerati, devono provvedere entro il 16 dicembre 2019 (nove mesi dalla predetta data, considerando che il 14 dicembre è caduto di sabato):

- alla nomina di tali organi;
- se necessario, all'uniformazione dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove prescrizioni di legge.

Rimangono efficaci, fino alla scadenza del predetto termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto anche se non conformi; ai fini della prima applicazione delle disposizioni del novellato articolo 2477 del codice civile, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.

Con le **modifiche “proposte” dalle commissioni**, il termine per la **nomina del revisore o degli organi di controllo** e per l'adeguamento di statuto e atto costitutivo **viene prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019**, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.

*L'articolo 2364 del codice disciplina i poteri dell'assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza. Il secondo comma prevede che essa sia convocata almeno una volta l'anno **entro il termine stabilito dallo statuto** e comunque **non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a **centottanta giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del **bilancio consolidato** ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.*

Modello REDDITI SC 2020.

Novità e scadenze

Approvato, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020, prot. 27765, il modello di dichiarazione "Redditi 2020-SC", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi.

Di seguito le principali novità.

Disponibili online i modelli Redditi 2020. Definitivi anche Irap e Consolidato nazionale e mondiale

Sono pronti i modelli Redditi 2020 per le persone fisiche, gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d'imposta 2019. Tra le novità presenti nei modelli di quest'anno, il nuovo limite di reddito previsto per i figli a carico, il nuovo sport bonus e il regime agevolato per i pensionati esteri che hanno trasferito la residenza nei piccoli centri del Sud Italia. Nei modelli Irap, Sc, Sp ed Enc entra la quota deducibile del Patent Box, fanno ingresso in Enc i redditi da floricoltura. Trovano inoltre spazio le detrazioni per le strutture di ricarica

delle auto elettriche.

Il punto della giurisprudenza di legittimità in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato

Con messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, l'Inps illustra l'orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l'instaurazione, tra la società e la persona fisica che l'amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato, atteso che il riconoscimento di detto rapporto esplica effetto ai fini delle assicurazioni obbligatorie previdenziali e assistenziali.

Cause di esclusione dagli

ISA. Le operazioni societarie straordinarie equiparate ad ipotesi di inizio o cessazione attività

Le operazioni straordinarie di trasformazione, di scissione e fusione d'azienda, conferimento, cessione e liquidazione, come le situazioni di acquisto o affitto d'azienda, successione o donazione d'azienda, sono riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività. Ne dà conferma l'Agenzia delle entrate con circolare n. 17/E del 2 agosto 2019. Pertanto, in questi casi si applica il comma 6 dell'articolo 9-bis D.L. n. 50 del 2017 che prevede una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA. Il contribuente, non applicando gli ISA, non è, altresì, tenuto a presentare il relativo modello. Naturalmente, in relazione a tali fattispecie, non trovando applicazione gli ISA, non si realizzano i presupposti per il riconoscimento dei benefici premiali previsti dal relativo regime.

In G.U. il Decreto Legge Sblocca Cantieri convertito

Nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 è stata pubblicata la Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. In vigore dal 18/06/2019.

Convertito in legge il cd. decreto Sblocca cantieri. Per le Srl cambiano i parametri per l'obbligo di adottare l'organo di controllo interno (o del revisore)

L'assemblea di Montecitorio, ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge (A.C. n. 1898) di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

Al fine di superare le criticità della misura introdotta nel codice della crisi di impresa, l'articolo 2-bis decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, introdotto in sede di conversione in legge, ai commi 2 e 3 prevede, in sostanza, la modifica dell'articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa (D.Lgs. n. 14 del 2019) che a sua volta ha novellato l'art. 2477 del codice civile in tema di nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata.

Particolari

definizioni

agevolate per le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI

Le definizioni agevolate per le società e le associazioni sportive dilettantistiche



L'articolo 7 del *decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato)*, contiene disposizioni specifiche per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI.

Queste possono avvalersi:

- della dichiarazione integrativa speciale nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo;
- della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e della definizione agevolata delle liti pendenti, **con alcune specificità**.

In particolare, l'articolo 7, **comma 1**, consente alle **società e alle associazioni sportive dilettantistiche**, iscritte nel Registro CONI, di avvalersi della **dichiarazione integrativa speciale** regolata dal successivo articolo 9 del decreto legge in esame per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, **nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo**. Sul punto, la relazione accompagnatoria precisa che le società e associazioni suddette possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale "nel limite di euro trentamila per singola imposta e per periodo d'imposta".

Oltre alla possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono, ai sensi del **comma 2**:

- avvalersi della **definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall'articolo 2** del decreto legge in esame, versando per intero l'imposta sul valore aggiunto (IVA), un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate e al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti (lettera a));
- avvalersi della **definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6** del decreto in esame (**lettera b))**.

Per la definizione agevolata delle liti pendenti sono previsti **versamenti differenziati** in ragione del **grado di giudizio** e dell'**esito** delle eventuali **pronunce** giurisdizionali. In particolare, prendendo come riferimento la data del 24 ottobre 2018 (di entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119), la definizione della pendenza potrà essere effettuata con il versamento volontario del:

- **40 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati** nel caso in cui questa **penda** ancora nel **primo grado** di giudizio (**lettera b, numero 1**);
- **10 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati**, in caso di **soccombenza** in giudizio dell'**Amministrazione finanziaria** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva (**lettera b), numero 2**);
- **50 per cento del valore della lite e 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati** in caso di **soccombenza** in giudizio della **società o associazione sportiva** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva.

Il **comma 3** precisa che la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e delle liti pendenti, definita dal comma 2, **è preclusa** se l'ammontare delle **sole imposte accertate o in contestazione**, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, **è superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta**, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tali casi è possibile **avvalersi delle definizioni agevolate** degli atti di accertamento e delle liti pendenti **di cui agli articoli 2 e 6** con le regole **ivi previste**.

Il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 7

Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, di cui all'articolo 9, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi:

a) della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall'articolo 2, versando un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;

b) della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6 con il versamento del:

1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La definizione agevolata di cui al presente articolo è preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.

Società tra professionisti

(STP): i chiarimenti per l'accesso ai servizi telematici relativi ai rapporti assicurativi INPS



Con [circolare n. 77 del 1° giugno 2018](#), l'Inps riassume la disciplina delle società tra professionisti. Nel documento interpretativo *focus* sui criteri e modalità di conferimento ed esecuzione dell'incarico professionale.

Nel documento chiarito che sarà consentito **l'accesso alla sezione STP** del portale con il PIN rilasciato al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o al socio amministratore che ha presentato la domanda, e si potrà procedere alle seguenti operazioni:

- acquisizione delle deleghe;
- aggiunta o rimozione della delega ai soci intermediari (solo se censiti come intermediari abilitati);
- abilitazione o rimozione dei dipendenti della società.

I dipendenti della società avranno visibilità su tutte le posizioni acquisite dal responsabile. L'onere di mantenere aggiornate le abilitazioni è in capo al legale rappresentante della STP.

Le società tra professionisti in breve

Le **cd. STP** sono società costituite secondo uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento, che hanno l'esercizio di una o più attività professionali come oggetto.

Le **STP** possono essere **monodisciplinari** quando l'oggetto sociale prevede l'esercizio di una sola attività professionale e **multidisciplinari** quando prevede più attività.

La **STP** può assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa.

Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di **soci non inferiore a tre**. **Possono aprire una STP i professionisti appartenenti alle professioni protette**, ossia quelle che per essere esercitate hanno l'obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici. La costituzione di una STP è **riservata** alle **professioni protette** come ad esempio quella dei:

- medici: professioni medico-chirurgo, veterinari, farmacisti, levatrici, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, fisioterapisti e massoterapisti, psicologi;
- infermieri: solo in forma di cooperativa sociale;
- maestri di sci;
- ingegneri e avvocati;
- commercialisti ed esperti contabili.

[Link al testo della circolare INPS n. 77 del 1° giugno 2018,](#)
con oggetto: Società tra Professionisti (STP) – Disciplina

delle società tra professionisti – Adeguamenti al sistema di profilazione per l'accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi – Modalità di profilazione e censimento

Ex liquidatore di società estinta. Posizione distinta dagli (ex) soci

In tema di responsabilità del liquidatore, l'azione verso i creditori ex art. 2495 c.c., si fonda sulla inosservanza degli obblighi suoi propri attinenti alla fase della liquidazione (ad esempio, rispettando i gradi di privilegio), mentre quella ex art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile agli artt. 1176 e 1218 c.c., ed integra una ipotesi di responsabilità propria ex lege (esercitabile solo se i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e se sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione) in funzione del prioritario soddisfacimento dei crediti tributari, sicchè, estinta la società contribuente, non si realizza alcuna forma di successione nei confronti del liquidatore, ma sorgono ipotesi di responsabilità nuove e fondate su differenti presupposti, ancorchè implicino l'esistenza della obbligazione tributaria. Questo è uno dei principi espressi dalla Corte Suprema di Cassazione nella Sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018).

[Link alle massime e al testo integrale della Sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018](#)

Cancellazione della società di capitali. Intrasmissibili agli ex soci le sanzioni irrogate

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il combinato disposto dell'art. 7, comma 1, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, che pone le stesse, se relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, esclusivamente a carico di quest'ultime e dell'art. 8, D.Lgs. n. 472 del 1997 rende intrasmissibili agli ex soci le sanzioni irrogate alla società di capitali cancellata dal registro delle imprese. Questo è uno dei principi espressi dalla Corte Suprema di Cassazione nella Sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018).

[Link alle massime e al testo integrale della Sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018](#)

Escluse limitazioni alla successione nel processo dei

soci della società estinta

In tema di contenzioso tributario, qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di Cassazione (successivamente al deposito della sentenza della CTR) di cui la stessa sia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali.

Società tra commercialisti o consulenti del Lavoro tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Per le successioni anche ingegneri, architetti e "agenzie"



Con [Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 9 marzo 2018, n. 53616](#), inclusi tra i soggetti incaricati della **trasmissione telematica delle dichiarazioni** di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), del D.P.R.

322/98, n. 322, le **società tra professionisti** iscritte negli albi dei Dottori **Commercialisti** e degli Esperti Contabili, dei **Consulenti del Lavoro** e, limitatamente alle attività di **trasmissione delle dichiarazioni di successione**, quelle iscritte all'albo dei **Geometri** e Geometri laureati. Inoltre, viene modificato l'articolo 15 del decreto 31 luglio 1998 al fine di ammettere le **società tra professionisti** iscritte all'albo dei **Geometri** e Geometri laureati allo svolgimento del servizio di **registrazione telematica dei contratti di locazione** e del versamento delle relative imposte.

Infine, gli iscritti all'albo degli **Ingegneri** e gli iscritti all'Albo degli **Architetti**, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il titolo di "Architetto" o "Architetto *iunior*", anche riuniti in forma associativa, nonché le **agenzie** che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici (purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,) sono **inclusi tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica** di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, limitatamente alla **presentazione telematica delle dichiarazioni di successione e domande di volture catastali**.

Questo il testo del provvedimento:

"1. Società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183

1.1. Ai soli fini della **presentazione delle dichiarazioni in**

via telematica di cui all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si considerano altri incaricati della trasmissione delle stesse:

- a) le **Società tra professionisti** iscritte all'albo dei Dottori **Commercialisti** e degli Esperti Contabili,
- b) le **Società tra professionisti** iscritte all'albo dei **Consulenti del Lavoro**.

1.2. Ai soli fini della **trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione** telematica e domanda di voltture catastali, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse le **Società tra professionisti** iscritte all'albo dei **Geometri** e dei Geometri laureati.

1.3. Nell'articolo 15, comma 1, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di **trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto** da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "*g) tramite gli iscritti all'albo professionale dei Geometri e Geometri laureati, anche riuniti in forma associativa o tramite società tra professionisti iscritte al medesimo albo;*"

2. Iscritti all'albo degli Ingegneri e all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Agenzie di pratiche amministrative

2.1. Ai soli fini della **trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione telematica** e domanda di voltture catastali, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, anche riuniti in forma associativa:

- a) gli iscritti all'albo degli **Ingegneri**,

b) gli iscritti all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il titolo di **"Architetto"** o **"Architetto iunior"**,

c) le **agenzie** che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica".

[Link al testo integrale del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 9 marzo 2018, n. 53616](#), recante: *«Individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti»*, pubblicato il 09.03.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico: il D.M. per le definizioni, criteri, responsabilità, incompatibilità e sanzioni

[Link al testo del Decreto del Ministero della Giustizia dell'8 febbraio 2013, n. 34](#), recante: *«Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183»*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 06/04/2013

Cancellazione di società di persone contestuale al deposito dell'atto di scioglimento: l'imposta di bollo assolta tramite M.U.I. include anche l'imposta dovuta per l'iscrizione della cancellazione

In caso di iscrizione di un atto di scioglimento con contestuale cancellazione della società di persone, l'imposta di bollo assolta per la registrazione telematica dell'atto di scioglimento senza liquidazione tramite Modello Unico Informativo (M.U.I.) assolve (include) anche l'imposta dovuta per l'iscrizione della cancellazione. Questa è la risposta della D.R.E. della Lombardia con nota prot. n. 904-1048/2015 del 26 febbraio 2016 (di seguito riprodotta).

Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS): ammessa la cessione di quote

a soggetti differenti dalle persone fisiche dopo la costituzione ed iscrizione

L'ingresso nel capitale sociale di soggetti differenti dalle persone fisiche fa perdere alla srl le caratteristiche di srl semplificata (srls), trovando applicazione, ove non vi sia un aumento di capitale che esuberi i 9.999 euro, la previsione di cui all'art. 2463, comma 4 del Codice civile. Pertanto, la società perde lo status particolare di srls ed assume quello di s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 cd. a "capitale minimo". In tal caso, troveranno pertanto applicazione tutte le disposizioni relative alle società ordinarie (fatta salva l'espressa eccezione in tema di capitale sociale di cui al comma 4) e, come ben osservato dallo studio n. 892-2013/I del Consiglio Nazionale del Notariato, (in "Finanza & Fisco" n. 8/2013, pag. 570) la società dovrà modificare la propria denominazione per estrarne il lessema «semplificata» non più rispondente a realtà e foriero di erronea informazione al mercato

**Stp tra soli fisioterapisti:
non può essere costituita né
iscritta nella sezione
speciale riservata alle**

società tra professionisti

Fino al momento della istituzione dell'ordine o collegio dei fisioterapisti non consentita ai fisioterapisti abilitati la costituzione in via esclusiva di società tra professionisti. Di converso, possibile che gli stessi partecipino a società tra professionisti (oltre ovviamente che in posizione di soci per finalità di investimento) anche imposizione di «soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche» di cui alla lettera b) del comma 4, dell'art. 10 della legge 183/2011. Questa in estrema sintesi è quanto affermato dal Mise in un parere del 15 febbraio 2016 (prot. 39343) in risposta ad un quesito di Notai e Camera di commercio di Brindisi sull'ammissibilità della costituzione (tramite trasformazione regressiva) di una società tra professionisti costituita da fisioterapisti.

Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS). Le caratteristiche in un documento dei commercialisti

La società a responsabilità limitata semplificata è il tema affrontato in un documento approvato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e a cura della sua Fondazione. Il lavoro si sviluppa lungo tre direttrici: la prima, di natura giuridica, che affronta argomenti come la costituzione e lo statuto, l'amministrazione e le modifiche costitutive fino a dare alcuni cenni sulla

trasformazione; la seconda, di tipo aziendalistico, tratta i temi della sottocapitalizzazione e la problematica relativa alla copertura delle perdite; la terza, di valenza statistica, illustra l'evoluzione del fenomeno sin dalla sua introduzione nell'ordinamento giuridico.